

	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
	COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA Provincia del Verbano Cusio Ossola
	The coat of arms of Anzola d'Ossola features a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant is red with a yellow right-angled triangle. The top-right quadrant is blue with a green pine tree. The bottom-left quadrant is blue with a white lighthouse. The bottom-right quadrant is red with a black pickaxe. Above the shield is a golden crown. The shield is encircled by a green laurel wreath with a red ribbon tied at the bottom. A banner at the base of the wreath reads "ANTIOIA AD INSULAM".
	Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 28.12.2018 Modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 26.03.2019



I N D I C E

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II **GESTIONE DELL'ENTRATA**

- Art. 5 - Responsabile dell'entrata
- Art. 6 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 7 - Poteri ispettivi
- Art. 8 - Rapporti con i cittadini

TITOLO III **RISCOSSIONE**

- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Dilazioni di pagamento

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

Deliberazione delle aliquote

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata

da 0 a 15000 €	→ 0,45%
da 15001 a 28000 €	→ 0,50%
da 28001 a 55000 €	→ 0,65%
da 55001 a 75000 €	→ 0,70%
oltre 75000 €	→ 0,80%

Art. 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
3. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 inserito dall'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per possessori dei seguenti requisiti reddituali:
fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00) a prescindere dai componenti del nucleo familiare.
La soglia di esenzione non può essere considerata una franchigia che esenta dall'imposta la generalità dei contribuenti indipendentemente dal reddito posseduto, ma dovrà essere riferita esclusivamente a coloro che posseggono redditi entro detta soglia. Una volta superato il tetto esente l'intero ammontare del reddito dovrà essere assoggettato all'addizionale.

TITOLO II
GESTIONE DELL'ENTRATA

Art. 5
Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale può designare un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale può determinare inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
 - c) Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - d) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.

Art. 6
Attività di controllo ed accertamento

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale e dalle disposizioni vigenti in

materia.

4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

Art. 7 **Poteri ispettivi**

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8 **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III **RISCOSSIONE**

Art. 9 **Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Art. 10 **Dilazioni di pagamento**

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 11 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.